

COMITATO EDITORIALE:

*Tania Abbiate*  
*Fulvia Abbondante*  
*Fabio Altamura*  
*Giulia Aravanitinou Leonidi*  
*Ylenia Maria Citiño*  
*Antonio Cremonese*  
*Caterina Di Costanzo*  
*Rosanna Fattibene*  
*Anna Fortunato*  
*Antonio Gusmai*  
*Claudia Marchese*  
*Francesca Minni*  
*Maria Grazia Nacci*  
*Giacomo Palombino*  
*Luca Pardi*  
*Nicola Pettinari*  
*Antonia Maria Scaravilli*  
*Franco Sicuro*  
*Palmina Tanzarella*  
*Michela Tuozzo*  
*Paolo Zichittu*

Euro 30,00



PASSAGGI COSTITUZIONALI

N. 1/2022



# PASSAGGI COSTITUZIONALI

ANNO 2022 - NUMERO 1 - ISSN 2732-8236

Riflessioni ai confini del diritto pubblico



ETP books

DIRETTORI SCIENTIFICI:

*Anna Maria Nico*  
*Salvatore Prisco (resp.)*

COMITATO SCIENTIFICO:

*Carla Acocella*  
*Charalambos Anthopoulos (Gr)*  
*Elena Buoso Fröbel*  
*Ines Ciolli*  
*Francesco Cocozza*  
*Cecilia Corsi*  
*Marco Galdi*  
*Barbara Guastaferrò*  
*Carlo Iannello*  
*Luca Longhi*  
*Giovanni Luchena*  
*Gianfranco Macrì*  
*Raffaele Manfredi*  
*Paola Marsocci*  
*Paola Mazzina*  
*Juan Francisco Mestre Delgado (Sp)*  
*Stefania Ninatti*  
*Anna Papa*  
*Luca Pedullà*  
*Vasco Pereira da Silva (P)*  
*Antonino Scalone*  
*Giancarlo Sorrentino*  
*Renata Spagnuolo Vigorita*  
*Vincenzo Tondi della Mura*  
*Silvia Tuccillo*  
*Alessandra Valastro*

SEGRETARIO DELLA RIVISTA:

*Marco Galdi*

**PAS SAGGI  
COSTITUZIONALI**

# PASSAGGI COSTITUZIONALI

rivista semestrale  
Anno II - Numero 01 - Giugno 2022  
ISSN 2732-8236  
ISBN: 978-618-5329-76-1

revisione: Francesca Minutoli  
grafica - impaginazione: Enzo Terzi

© ETPbooks 2022

I contenuti di questa rivista sono in Open Access.  
Notizie della rivista possono trovarsi sul sito: [www.passaggicostituzionali.it](http://www.passaggicostituzionali.it)  
oppure su: <https://passaggicostituzionali.blogspot.com>



**ETPbooks**

Atene  
[www.etpbooks.com](http://www.etpbooks.com)  
[etpbooks@gmail.com](mailto:etpbooks@gmail.com)

## Riflessioni ai confini del diritto pubblico



# Indice

<i>AVVERTENZA</i> .....	pag. 9
<i>Call for papers</i> sul tema La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione	
Ambiente e Costituzione: speranza e disincanto .....	pag. 13
(Quirino Camerlengo)	
La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel quadro dei principi supremi ..	pag. 21
(Massimo Cavino)	
Art 9 e diritti delle future generazioni .....	pag. 25
(Alfonso Celotto)	
La tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali: le ragioni e le potenzialità di una riforma .....	pag. 31
(Alessandro Morelli)	
La modifica dell'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali .....	pag. 38
(Alfonso Vuolo)	
Le "generazioni future" come paradigma interpretativo dell'articolo 9 Cost. ....	pag. 48
(Francesco Clementi)	
Note minime sulle recenti modifiche all'art. 41 Cost. ....	pag. 53
(Luca Longhi)	
<i>Parturient montes, nascetur ridiculus mus?</i> Il nuovo articolo 9 della Costituzione italiana e il mancato traguardo della soggettività animale.....	pag. 58
(Francesca Rescigno)	
La tutela dell'ambiente nella Costituzione dopo la legge costituzionale n. 1 del 2022. Considerazioni minime .....	pag. 64
(Giancarlo Sorrentino)	
La revisione costituzionale: dai maxifallimenti alle microriforme. Il caso degli articoli 9 e 41 Cost. visti da un amministrativista .....	pag. 68
(Luca Pardi)	
Verso un nuovo equilibrio tra paesaggio e ambiente, tra ciò che è e ciò che potrebbe essere.....	pag. 72
(Antonio Cremone)	
La tutela dell'animale nella Costituzione. Elementi di novità ed "omissioni" nel testo riformato dell'art. 9 Cost. ....	pag. 78
(Roberto Garetto)	
La riforma costituzionale italiana in prospettiva comparata.....	pag. 87
(Enrico Buono)	
L'interesse delle future generazioni in Costituzione: una responsabilità etica e giuridica.....	pag. 95
(Mariagiulia Argentino)	

*ATTI DEL SEMINARIO ONLINE*  
 "La scuola e le sfide del Covid"

Inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed emergenza sanitaria da Covid 19: un'analisi giuridica. ....	pag. 105
(Sara Amato)	
Le scuole oltre la pandemia: orizzonti pedagogici per possibili rilanci .....	pag. 115
(Francesco Magni)	
Rispetto della <i>privacy</i> e tutela dei minori al banco di prova della cittadinanza digitale pag. ....	126
(Alessandro Picarone)	

*MISCELLANEA*

Le modalità del sindacato sul <i>quantum</i> della sanzione penale e gli "inconvenienti" in sede di giurisprudenza costituzionale: brevi spunti di riflessione .....	pag. 141
(Andrea Bonomi)	
L'esercizio delle prerogative parlamentari nella prima fase della maternità: l'allattamento in un parere della Giunta per il Regolamento della Camera .....	pag. 164
(Ylenia Maria Citino)	
La guerra, la pace, il compito del giurista. <i>Voci dalla grande letteratura russa dell'Ottocento</i> .....	pag. 182
(Salvatore Prisco)	

*RIFLESSIONI DI DIRITTO COMPARATO E STRANIERO*

Radici storiche e problematiche costituzionali del conflitto russo-ucraino .....	pag. 207
(Cristina Carpinelli)	
Donald, a Rainha e a fragilidade da Democracia .....	pag. 250
(Roberto Freitas Filho)	

*I CONTEMPORANEI DEL FUTURO*

Kelsen, Dante e il sogno universale .....	pag. 283
(Marco Galdi)	
Commemorazione di Giuseppe Abbamonte .....	pag. 306
(Gherardo Marone)	

*LO SGUARDO DEGLI ALTRI*

Lineamenti di un'etica per il diritto: il modello della traduzione giuridica nell'ordinamento multilinguistico dell'Unione Europea .....	pag. 317
(Maria Teresa Rovitto)	

*LO SCAFFALE*

<i>Una forma di Stato a regionalismo differenziato? Percorsi e argomenti per l'attuazione dell'art. 116, III comma, Cost.</i> di Lorenza Violini, Giappichelli, Torino, 2021 .....	pag. 329
(Lorenzo Abagnara)	
<i>Cittadini oltre confine. Storia, opinioni e rappresentanza degli italiani all'estero,</i> a cura di S. Battiston, S. Luconi, M. Valbruzzi, Il Mulino, Bologna 2022 .....	pag. 338
(Maria Landri)	
<i>I nuovi modelli dell'organizzazione e dell'azione amministrativa,</i> di Francesco Armenante, Giappichelli, Torino, 2022 .....	pag. 340
(Giovanni Sergio)	

SINTESI DEI CONTRIBUTI / ABSTRACT .....	pag. 343
I COLLABORATORI DI QUESTO NUMERO .....	pag. 373



## *Parturient montes, nascetur ridiculus mus?* Il nuovo articolo 9 della Costituzione Italiana e il mancato traguardo della soggettività animale

di FRANCESCA RESCIGNO

SOMMARIO: 1. Prologo: l'approccio giuridico alla questione animale. – 2. Gli animali quali esseri senzienti: la senzietà non è soggettività. – 3. La riforma costituzionale.

1. La recente riforma costituzionale rompe il “tabù” dell'immodificabilità dei primi 12 articoli della nostra Carta andando ad integrare l'articolo 9, da sempre oggetto di interpretazioni a dir poco estensive ed espansive per consentire, ben prima della presente revisione, di garantire anche ciò che non compariva espressamente.

La riforma dell'articolo 9 concerne sia l'ambiente che la tutela degli esseri animali e se da un lato la revisione rispetto all'ambiente appare quasi come un atto dovuto poiché effettivamente un diritto costituzionale dell'ambiente era già operante, in quanto formulato dalla giurisprudenza costituzionale anche se con tutte le caratteristiche e i difetti propri del diritto casistico, e andava quindi stabilizzato con una esplicita previsione costituzionale<sup>1</sup>, dall'altro l'ingresso degli esseri animali in Costituzione rappresenta (o per meglio dire potrebbe rappresentare) una piccola ma significativa rivoluzione<sup>2</sup>.

Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Rispetto alla formulazione di un diritto dell'ambiente ben prima della recente riforma costituzionale si rimanda nell'ambito dell'ampia bibliografia disponibile almeno a B. CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 1990; L. LIPPOLIS (a cura di), *Diritti umani, poteri degli Stati e tutela dell'ambiente*, Milano, 1993; R. FERRARA – F. FRACCHIA – N. OLIVETTI RASON, *Diritto dell'ambiente*, Roma – Bari, 2000; B. CARAVITA – L. CASETTI – A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016; C. DELLA GIUSTINA, *Il diritto all'ambiente nella Costituzione Italiana*, in *Ambiente Diritto*, n. 1, 2020.

<sup>2</sup> Rispetto alla possibilità di includere gli esseri animali in Costituzione, mi si consenta di rimandare a F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005 e più recentemente IDEM, *Audizione resa il 27 novembre 2019 innanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Osservatorio Costituzionale*, Fasc. 1/2020, 7 gennaio 2020.

Prima di esaminare nello specifico la revisione costituzionale appena entrata in vigore appare necessario accennare alla connotazione mostrata fino ad ora dall'approccio giuridico rispetto alla questione animale. E' doveroso infatti sottolineare come il diritto sia giunto ad occuparsi del rapporto con gli esseri animali con notevole ritardo rispetto alla filosofia e alla scienza medica in generale e all'etologia in particolare, saperi capaci di evolvere da una posizione sostanzialmente anti-animalista fino a riconoscere agli esseri animali livelli differenziati di soggettività, partendo da un livello minimo fondato sulla sensibilità quale zona della dimensione cognitiva, che non è più mera sensazione ma coinvolge l'emotività, per arrivare a livelli di vera consapevolezza di sé, dimostrando che anche gli esseri animali sono intelligenti e soprattutto ingegnosi al punto da modificare i propri comportamenti per proteggersi dai pericoli e garantirsi condizioni di vita migliori, esattamente come ha sempre fatto l'essere umano. Perciò appare chiaro che anche per gli esseri animali la vita non è solo pura corporeità, essi partecipano alla vita sociale, hanno regole, comportamenti indotti dalle necessità del momento, contesti sociali e sono dunque contraddistinti da un valore inerente che andrebbe riconosciuto anche dai sistemi giuridici<sup>3</sup>.

Rispetto alla questione animale il diritto ha lungamente mostrato un atteggiamento ‘difensivo’ sostanzialmente riconducibile alla considerazione cartesiana degli animali quali esseri mancanti di razionalità, in grado di agire solo in base all'istinto, per cui non possono comprendere ed utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuridici in quanto privi delle facoltà intellettive tipiche umane e soprattutto della capacità di linguaggio; per questo sarebbe inutile ed anche giuridicamente fuorviante riconoscere loro una soggettività giuridica. Queste affermazioni non appaiono solo superficiali in considerazione delle reali capacità tipiche degli esseri animali, ma anche pericolose nei confronti degli stessi esseri umani poiché possono condurre al paradosso per cui gli esseri umani mancanti delle facoltà menzionate potrebbero essere privati della tutela giuridica.

L'approccio giuridico generale e quello del nostro ordinamento in particolare hanno faticato non poco ad abbandonare il rassicurante antropocentrismo giuridico ma, seppure lentamente, hanno elaborato una visione più attenta ai bisogni animali senza giungere però all'agognato traguardo dell'affermazione di una reale soggettività giuridica animale.

<sup>3</sup> Cfr. Sul punto in generale cfr. B. CYRULNIK, *É. DE FONTENAY, P. SINGER, Anche gli animali hanno diritti*, Parigi, 2013 e F. RESCIGNO, “Bios” e “Zoe” nel diritto. Per una tutela giuridica del vivente non umano, in *Scuola Superiore della Magistratura, Bioetica e Biodiritto*, 2021, Quaderno 1, 91.

Per quanto concerne il nostro ordinamento, siamo passati dal più che antropocentrico articolo 491 del Codice Zanardelli del 1889, all'articolo 727 del Codice Rocco del 1930, oggetto di una continua e costante elaborazione dottrinale, giurisprudenziale ed anche legislativa, all'importante Legge n. 473 del 1993 capace, per la prima volta, di definire il reato di maltrattamento degli animali collegando tale fattispecie con le caratteristiche etologiche degli animali stessi, per cui ogni animale deve essere considerato, rispetto al comportamento posto in essere, a seconda delle proprie peculiarità e conseguentemente non esiste più un concetto teorico generico di maltrattamento; fino alla Legge n. 189 del 2004, che rimane tuttora il principale riferimento normativo nella definizione dello *status* animale nel nostro ordinamento. E' stata infatti proprio questa legge ad introdurre il principio ai sensi del quale i reati commessi a danno degli animali non rientrano più nell'ambito dei crimini contro la proprietà o riguardanti la polizia dei costumi, ma hanno un proprio specifico oggetto ed un titolo apposito venendo rubricati quali: "*delitti contro il sentimento per gli animali*". Il nuovo Titolo introduce fattispecie di notevole interesse, superando finalmente la distinzione tra uccisione di animale altrui e maltrattamento e uccisione di animale proprio, eliminando anche la lacuna relativa all'uccisione di animali di nessuno (o *res nullius*); in tal modo l'animale diviene effettivamente il soggetto passivo del reato e non più solo un mero referente indiretto di diritti altrui, anche se la condotta sanzionata dalla nuova previsione deve -a differenza di quanto stabilito dalla disciplina 'umana'- essere caratterizzata dagli elementi della crudeltà e della mancanza di necessità.

L'approvazione della Legge del 2004 rappresenta senza dubbio una svolta significativa nell'approccio giuridico alla questione animale, ma purtroppo allo stesso tempo segna una battuta d'arresto nel nostro cammino legislativo in materia poiché successivamente il Legislatore si è limitato all'attuazione e all'applicazione della normativa europea senza proporre soluzioni nuove maggiormente orientate verso il benessere animale.

2. L'approccio giuridico alla questione animale non resta confinato ai singoli ordinamenti ma rappresenta anche uno dei punti all'ordine del giorno dell'agenda europea. In tale contesto l'anno più significativo può essere considerato il 2009, anno in cui entra in vigore il Trattato di Lisbona sottoscritto nel dicembre del 2007, che all'articolo 13 definisce gli esseri animali quali '*esseri senzienti*', suscitando clamore e grandi aspettative<sup>4</sup>. E' doveroso però sottolineare come una

lettura accorta di tale disposizione ne evidenzia immediatamente il forte spirito di compromesso, poiché essa coniuga l'affermazione della 'senzietà animale' con il mantenimento in essere di fenomeni discutibili ed altamente problematici, quali ad esempio le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume, lasciando sostanzialmente liberi gli Stati membri di interpretare la "senzietà animale" a loro piacimento.

Insomma, la tanto celebrata senzietà animale che avrebbe dovuto rivoluzionare lo *status* degli esseri animali, in realtà è cosa ben diversa dalla soggettività giuridica ed infatti non ha modificato il destino giuridico degli esseri animali, ancora sostanzialmente "*res*" a nostra disposizione.

In realtà, il 2009 è un anno di estrema importanza per gli esseri animali non tanto per l'approvazione del famoso articolo 13, quanto per l'adozione del Regolamento CE n. 1223 del novembre 2009 al quale si deve l'eliminazione progressiva della possibilità di effettuare test sugli animali per i prodotti cosmetici in Europa, fino a giungere al divieto totale di ogni tipo di sperimentazione. La nuova regolamentazione vieta le sperimentazioni che coinvolgano gli animali sia per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti che andranno a formare il prodotto. Il Regolamento vieta altresì l'importazione e l'immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale, così come di quei prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti oggetto di sperimentazione animale. L'approvazione di questa normativa, in un settore decisamente redditizio quale quello della cosmesi, dimostra la capacità dell'Unione di realizzare percorsi virtuosi con azioni che possono anche urtare sensibilità poco inclini al benessere animale.

3. Il sintetico *excursus* tracciato sull'evoluzione del diritto positivo rispetto alla questione animale è utile per effettuare una prima esegesi della recente riforma costituzionale dell'articolo 9. Pur tralasciando volutamente la revisione specificamente dedicata all'ambiente non si può fare a meno di notare come anche tale innovazione coinvolga comunque gli esseri animali, che alla fine entrano in Costituzione ben quattro volte: come animali (tutti), come ambiente di cui fanno innegabilmente parte, come biodiversità che non esiste senza di loro ed infine quali protagonisti degli ecosistemi. La riforma costituzionale, dunque, è più

---

*sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*".

<sup>4</sup> L'articolo 13 del Trattato di Lisbona recita: "*Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca*

“animalista” di quanto si potrebbe supporre ad una prima lettura e di quanto probabilmente volevano gli stessi riformatori.

La prima annotazione rispetto all'ingresso degli esseri animali nella nostra Costituzione concerne la mancata riproposizione della definizione di “animali quali esseri senzienti”, gli animali infatti appaiono nel testo costituzionale semplicemente come animali, senza nessuna altra specificazione. Allo stato attuale è difficile affermare se tale scelta possa costituire un passo indietro rispetto al raggiungimento della soggettività animale soprattutto considerando che la “senzietà” introdotta dal Trattato di Lisbona non ha condotto, come già evidenziato, ad un riconoscimento giuridico dello *status* di essere animale, collocando gli animali nel peculiare limbo delle “*res senzienti*”, costituendo al massimo uno sprone per i legislatori degli Stati membri ad adottare politiche più rispettose del benessere animale. Il mancato riferimento alla senzietà non rappresenta dunque di per sé un depauperamento della posizione animale, ma allo stesso tempo non si può fare a meno di notare come un esplicito richiamo a quanto già affermato in sede europea avrebbe potuto costituire un valore aggiunto contribuendo allo stesso tempo alla definizione giuridica della senzietà.

La formula introdotta nella nostra Carta fondamentale in verità appare alquanto semplice, se non laconica, prevedendo la tutela degli esseri animali grazie ad una riserva di legge, incaricando quindi il Legislatore statale di disciplinare i modi e le forme di tutela<sup>5</sup>.

L'ingresso degli esseri animali in Costituzione non è dunque rivoluzionario; tuttavia, è necessario soffermarsi con attenzione sullo strumento utilizzato e cioè quello della riserva di legge nell'ambito di un principio fondamentale, considerando che tale previsione avrebbe potuto essere collocata più semplicemente nell'articolo 117, secondo comma, accanto alle competenze in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La scelta della collocazione della riserva nell'articolo 9 merita di essere valorizzata e non rubricata come una “svista” del riformatore, riflettendo sul fatto che lo strumento della riserva di legge rappresenta da sempre il mezzo principale per difendere e garantire l'essenza dell'essere umano e dei suoi diritti fondamentali, e in questa occasione viene estesa, per la prima volta, anche agli esseri animali, costituendo un passo concreto verso il riconoscimento della loro soggettività giuridica, senza dimenticare che l'inserimento della riserva

di legge statale all'interno dei principi fondamentali la connota quale limite alla competenza legislativa regionale in materia, ma soprattutto quale chiave interpretativa di altre disposizioni costituzionali, ampliando decisamente la sfera di garanzia e protezione fino ad oggi assicurata agli esseri animali.

La revisione costituzionale attraverso la statuizione della riserva di legge pone una precisa responsabilità in capo al Legislatore statale che dovrà necessariamente intraprendere una strada nuova riguardo alla loro tutela e protezione. Non si tratta, almeno non ancora, dell'affermazione di una soggettività giuridica per gli esseri animali, ma certamente di responsabilità nuove per chi detta le regole.

Se, come già detto, non si poteva confondere la senzietà prevista dal Trattato di Lisbona con la soggettività giuridica, non è nemmeno possibile presumere che la statuizione della riserva di legge condurrà certamente alla soggettività animale, ma è al contempo innegabile che la revisione costituzionale e il dibattito ad essa sotteso pongano la questione animale sotto una nuova luce.

In tal senso la revisione costituzionale non rappresenta certamente un punto di arrivo e avrebbe potuto essere assai più coraggiosa riferendosi esplicitamente al riconoscimento giuridico della dignità animale, tuttavia è possibile considerarla ottimisticamente quale nuovo punto di partenza caratterizzato da un rinnovato vigore e, seppure la Costituzione non è la panacea di tutti i mali poiché diverse sono le previsioni costituzionali che rimangono purtroppo solo sulla carta, è innegabile che il rinnovato articolo 9 dimostra un'inedita consapevolezza eco-centrica, oggi sempre più necessaria e sempre più presente nella società civile che ha indubitabilmente influenzato il revisore costituzionale. Resta da vedere se il Legislatore saprà e vorrà effettivamente allontanarsi dalla visione normativa antropocentrica fino ad oggi dominante adottando normative biocentriche che arrivino finanche al riconoscimento della soggettività giuridica agli esseri animali.

Una riforma timida ma dalle grandi potenzialità, forse sfuggite allo stesso revisore costituzionale. Ora non ci resta che osservare se il topolino partorito dalla montagna diventerà o meno soggetto del diritto.

<sup>5</sup>Tale competenza appare mediata dalla circostanza per cui la legge di cui all'articolo 9 “*si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti*”, per cui potranno verificarsi situazioni “geograficamente” diverse di tutela.